



ARCHITETTURA e INGEGNERIA

Settore Acustica

Via Bettole 98, 25134 BRESCIA
T. +39 030 2305989
www.ub98.it - acustica@ub98.it

Spett.le
Comune di Collebeato
Via S. Francesco d'Assisi, 1
25060 Collebeato (BS)
Partita Iva: 00853240174
protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it

Brescia 15/04/2026

Oggetto: Proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLEBEATO con deliberazione di C.C. n. 38 del 22-12-2025.

In riferimento alle osservazioni, presentate da Arpa Lombardia dipartimento di Brescia, in data 31/03/2026 prot. n. 8249, si riportano di seguito le puntuali osservazioni dell'Ente con la relativa proposta di controdeduzione:

- *Osservazione 1*

Il Regolamento Comunale, come indicato anche Tecnico Competente, ha lo scopo di rendere efficace quanto previsto dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico al fine di prevenire e contenere l'inquinamento acustico sul territorio. Il Comune può impartire prescrizioni in merito a sorgenti che attualmente non sono regolamentate dalla normativa e dare inoltre indicazioni in relazione a contenziosi tra privati.

Al capitolo 4 "TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA" punto 4.5 del Regolamento vengono date prescrizioni in merito agli orari di utilizzo di sorgenti acustiche utilizzate anche in abitazioni private e al punto 4.9 viene indicato il limite da rispettare (immissione differenziale) anche per condizionatori di privati. Si prende atto di quanto indicato.

Per quanto riguarda il limite differenziale, si evidenzia tuttavia che ai sensi dell'art.5 comma3) del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" tale limite non si applica alla rumorosità prodotta "da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso".

Si invita quindi l'Amministrazione Comunale a verificare il supporto giuridico della scelta di applicabilità del differenziale in contenziosi tra privati.

1 - Proposta di controdeduzione

Si concorda con l'osservazione di ARPA e si chiarisce che non vi era la volontà di rendere la norma eccessivamente restrittiva ma che trattasi di un refuso che verrà eliminato. La volontà dell'amministrazione era quella di rendere evidente che anche gli impianti ad uso privato devono sottostare ai limiti del decreto per quanto di competenza.

Il testo verrà corretto nel modo seguente:

"2. Le apparecchiature di condizionamento anche ad uso privato devono rispettare i valori prescritti dal DPCM 14/11/1997."

Alla luce delle succitate controdeduzioni si propone di accogliere l'osservazione (o accogliere parzialmente l'osservazione) mediante la modifica dell'articolo.

- *Osservazione 2*

Al capitolo 5.3 "Sanzioni Amministrative" vengono riportati gli importi delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Si evidenzia che, in seguito alle modifiche apportate dal DLgs 42 del 17/02/2017

alla Legge Quadro 447/95, l'art. 10 della stessa è stato modificato. Gli importi delle sanzioni indicati dovranno quindi essere aggiornati.

2 - Proposta di controdeduzione

Si concorda con l'osservazione di ARPA.

Si propone quindi di correggere il testo nel modo seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000.

3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della L. 447/95, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 20.000.”

Alla luce delle succitate controdeduzioni si propone di accogliere l'osservazione (o accogliere parzialmente l'osservazione) mediante la modifica dell'articolo.

- *Osservazione 3*

In relazione all'iter interventi descritto al punto 5.2 del regolamento e schematizzato nell'allegato 021 e in merito alle richieste di intervento formulate ad ARPA da parte del Comune, si rimanda a quanto indicato nel seguente link al sito dell'Agenzia indicazioni rumore-2025-con-allegati.pdf, dove, oltre a una proposta nella gestione degli esposti è possibile trovare dettaglio delle informazioni che è necessario pervengano ad ARPA contestualmente alla richiesta d'intervento.

Sempre per quanto riportato al capitolo 5.2 lettera n) si informa che la normativa vigente non prevede l'acquisizione di un parere di ARPA in merito a eventuali piani di bonifica/risanamento acustica/o. Si evidenzia, infatti, che il soggetto disturbante è tenuto al rispetto di tutti i limiti normativi e spetta allo stesso effettuare tutti gli interventi ritenuti da esso necessari per eliminare le violazioni riscontrate.

Nel caso permangano condizioni di disagio alla conclusione degli interventi di bonifica acustica, l'Agenzia, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, procede invece a una verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico - oggetto dell'ordinanza di cui al capitolo 5.2 lettera n) - con oneri a carico dei soggetti titolari degli impianti/attività disturbanti, come previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 13/01 s.m.i.

3 - Proposta di controdeduzione

Si concorda con l'osservazione di ARPA.

Si propone quindi di correggere il testo dell'articolo 5.2. nel modo seguente:

“1. Il procedimento amministrativo per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente.

a) il/i cittadino/i o il soggetto che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolge le proprie rimostranze mediante un esposto scritto e firmato redatto secondo modulo riportato in allegato al presente regolamento indirizzato al Comune indicando i propri estremi e i nominativi / ragioni sociali ed indirizzi delle attività titolari delle sorgenti di rumore;

b) nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali il Comune di appartenenza del cittadino disturbato provvederà a inoltrare segnalazione all'Amministrazione Provinciale;

c) il Comune convocherà il soggetto potenzialmente disturbante per valutare la disponibilità del soggetto ad una verifica di parte del rispetto dei limiti acustici e ad un'eventuale progetto di bonifica in caso di superamento dei limiti;

d) In caso di disponibilità da parte del soggetto disturbante il Comune concederà un termine di 30 giorni per verificare il potenziale inquinamento acustico.

- e) Qualora dalle verifiche effettuate emergesse il superamento dei limiti, il soggetto disturbante dovrà predisporre, nell'arco dei 30 giorni successivi, idonei provvedimenti correttivi atti a sanare la situazione.
- f) A completamento degli interventi dovrà essere effettuata una verifica a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale attestante il rispetto dei limiti;
- g) Nel caso in cui i limiti non risultassero pienamente rispettati il soggetto disturbante dovrà predisporre entro 30 giorni ulteriori interventi e verifiche e ripetere le indicazioni di cui ai precedenti punti (e) ed (f) fino al raggiungimento del risultato richiesto
- h) Una volta completata la bonifica il soggetto disturbante invierà relazione tecnica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale al Comune di Ospitaletto che ne verificherà le risultanze e consulterà i cittadini che hanno presentato l'esposto per avere riscontro dell'efficacia delle misure adottate;
- i) Il procedimento si arresterà qualora i provvedimenti correttivi siano riconosciuti risolutivi anche dal soggetto disturbato. Se quest'ultimo ritenesse gli interventi non sufficienti, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, il Comune attiverà l' A.R.P.A o un tecnico competente di propria fiducia.
- j) Se al contrario il soggetto disturbante non si rendesse disponibile o non ravvisasse il superamento dei limiti acustici il Comune su richiesta dei cittadini attiverà l' A.R.P.A;
- k) il Comune inoltra una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegando:
- i. copia dell'esposto presentato;
 - ii. nominativo, indirizzo e numero di telefono e/o indirizzo e-mail degli esponenti;
 - iii. denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell'attività/ditta presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
 - iv. informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
 - v. copia di eventuale documentazione riguardante la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, L. 447/95) ovvero copia di eventuale documentazione d'impatto acustico presentata a seguito di autocontrollo;
 - vi. copia della comunicazione d'apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante (art. 8 L. 241/90);
 - vii. nominativo del responsabile del procedimento;
 - viii. eventuale nominativo del personale dell'Amministrazione comunale che, se ritenuto necessario, parteciperà ai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA;
 - ix. descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
 - x. planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
 - xi. estratto della classificazione acustica del territorio o, in sua assenza, estratto del P.G.T. per l'area in esame, con l'indicazione della destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore disturbato, con l'esplicita indicazione della zona ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM 01/03/91;
 - xii. eventuali memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore e inerenti il problema evidenziato. copia dell'esposto presentato alla P.A. e relativi allegati;
- l) il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- m) il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata;
- n) nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza e contestuale sanzione amministrativa nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica che dovrà essere sottoposto ai competenti uffici comunali per preventiva approvazione;
- o) al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune ha la facoltà di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti.
- p) accertato il rispetto dei limiti il procedimento verrà chiuso.

Poiché è possibile che l'A.R.P.A. comunichi la sua indisponibilità ad effettuare in tempi brevi la verifica di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa è facoltà del

Comune avvalersi per la verifica di proprio personale qualificato come Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.447/95 o in mancanza di soggetto esterno incaricato avente la predetta qualifica di Tecnico Competente.”

Alla luce delle succitate controdeduzioni si propone di accogliere l'osservazione (o accogliere parzialmente l'osservazione) mediante la modifica dell'articolo.

• *Osservazione 4*

In generale, considerando che molte prescrizioni riportate nella proposta del Regolamento si riferiscono ad esempio ad orari di utilizzo delle sorgenti, si consiglia di indicare già nello stesso i provvedimenti e/o le sanzioni che il Comune intende attuare nel caso si presenti una mancata ottemperanza alle regole indicate.

4 - Proposta di controdeduzione

La gestione delle sanzioni relativamente a queste fattispecie verranno coordinate e gestite dall'amministrazione di concerto con il comando dei vigili e con il regolamento di polizia urbana. Si ritiene pertanto di non procedere a specificarle nel presente regolamento al fine di un futuro confronto con gli altri uffici di riferimento.

Alla luce delle succitate controdeduzioni, si propone di non accogliere l'osservazione.

In fede

Ing. Giuliano Arici

Tecnico Competente
Decreto n. 9324 del 2005
Regione Lombardia
Iscritto nel registro ENTECA al numero 1426

Dot. Ing. GIULIANO ARICI	
Tecnico Competente In Acustica Ambientale	
Regione Lombardia D.F.G.R. 9324/05	

 *Arici Giuliano*